

**Assegnazione del servizio di revisione e controllo contabile
delle società del Gruppo Salerno Energia, per il triennio 2011 - 2013.
Procedura negoziata ex art. 125, comma 11, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
ed artt. 329 e ss. D.P.R. n. 207/2010**

CIG 3475892CCE

Richieste di chiarimenti

Quesito n. 1 (03 novembre 2011):

Si richiede se i servizi di revisione prestati in favore di enti pubblici/amministrazioni di cui al punto 2) della busta B - Offerta Tecnico – Organizzativa della lettera invito devono essere provati dai certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni/enti medesimi oppure, in alternativa, è possibile utilizzare la Relazione di trasparenza pubblicata ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 39/2010.

Risposta:

Il requisito tecnico richiesto dalla lettera invito sotto il punto 2) della busta B è richiesto ai fini della dimostrazione delle capacità tecnica e professionale dei concorrenti, ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Detto articolo, al comma 4, stabilisce che i requisiti previsti nel comma 1 possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del D.P.R. n. 445/2000, ma, una volta intervenuta l'aggiudica, il concorrente aggiudicatario dovrà produrre la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Detta prova, per il requisito specifico dei servizi svolti a favore di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici di cui all'art. 42, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006, è testualmente costituita dalla esibizione dei certificati rilasciati e vistati dai soggetti stessi.

Quesito n. 2 (10 novembre 2011):

Si richiede se sia necessario rendere l'attestazione di cui alla lett. f) del n. 1 della busta A - Documentazione, posto che l'art. 160 del D. Lgs. n. 58/1998 è stato abrogato dal D. Lgs. n. 39/2010.

Risposta:

La ratio dell'art. 160 era quella di garantire l'indipendenza del Revisore, non consentendo l'affidamento dell'incarico a coloro per i quali ricorresse una situazione di incompatibilità con tale requisito, derivante dall'esistenza di vincoli o rapporti di varia natura con la società oggetto dell'attività di revisione.

Ebbene, nella misura in cui detto principio è stato recepito anche dal D. Lgs. n. 39/2010 (si veda l'art. 10), è evidente che la attestazione debba essere resa, ai sensi della normativa vigente.

Quesito n. 3 (10 novembre 2011):

Si richiede se, in merito alla lett. e) del n. 1 della busta A – Documentazione, ai fini delle dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c), m-ter), D. Lgs. n. 163/2006, sia sufficiente che il procuratore firmatario della documentazione di gara presenti una dichiarazione sostitutiva relativa all'inesistenza della cause di esclusione in nome e per conto dei procuratori della cui situazione giuridica abbia diretta conoscenza, assumendosene la piena responsabilità.

Risposta:

Sia la giurisprudenza amministrativa costante sia la stessa AVCP sono concordi nell'affermare che l'obbligo di dichiarare l'assenza del c.d. "pregiudizio penale", espressivo di principi fondamentali di ordine pubblico, sia suscettibile di eterointegrazione, ove manchino clausole esplicite della lex specialis con essa contrastanti e considerato il potere di verifica della stazione appaltante di quanto autodichiarato dai concorrenti.

Il suddetto obbligo, pertanto, può ritenersi assolto dal legale rappresentante dell'impresa (ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma) sottoscrittore della documentazione di gara, con la specifica indicazione di tutti i soggetti previsti dal Codice dei Contratti, ai fini delle lett. b), c) ed mter) del comma 1 dell'art. 38, per i quali dichiara l'assenza dei cc.dd. "pregiudizi penali", "per quanto a propria conoscenza".

Quesito n. 4 (10 novembre 2011):

Si richiede se, ai fini dell'attribuzione del punteggio alle esperienze pregresse maturate dal concorrente negli ultimi tre esercizi finanziari nell'ambito dell'attività di revisione e controllo contabile (paragr. 5 della lettera invito - "Criterio di aggiudicazione" - Offerta Tecnico - Organizzativa, lett. a: "max 10 punti in base al numero di servizi dichiarati e certificati"), sia sufficiente in questa fase produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e nell'eventuale fase dell'aggiudicazione produrre la documentazione probatoria a comprova di quanto dichiarato.

Risposta:

Si rimanda a quanto già chiarito per il quesito n. 1.

Quesito n. 5 (11 novembre 2011):

Si richiede se, ai fini del punteggio di cui al paragr. 5 della lettera invito - "Criterio di aggiudicazione" - Offerta Tecnico - Organizzativa, lett. a (servizi di revisione e controllo contabile), il concorrente che dichiara e certifica ad esempio 12 servizi ha diritto allo stesso punteggio (10 punti) del concorrente che ne dichiara 9.

Risposta:

Premesso che, indipendentemente dal numero, i servizi dichiarati non devono avere un valore complessivo inferiore all'importo posto a base di gara (n. 2 della busta B - Offerta Tecnico - Organizzativa), si conferma che il punteggio massimo di 10 punti è riconosciuto per un numero di servizi dichiarati e certificati pari a 9 ed ulteriori.

Quesito n. 6 (11 novembre 2011):

Si richiede se, ai fini del punteggio di cui al paragr. 5 della lettera invito - "Criterio di aggiudicazione" - Offerta Tecnico - Organizzativa, lett. a (servizi di revisione e controllo contabile), il concorrente, per ottenere gli "ulteriori 5 punti in caso di servizi svolti nei confronti di soggetti analoghi alle società contraenti per il settore di attività (settore energia)", debba dichiarare servizi aggiuntivi rispetto a quanto indicato al punto precedente del bando in merito all'aggiudicazione di max 10 punti in base al numero di servizi dichiarati e certificati.

Risposta:

I servizi di revisione e controllo contabile dichiarati e certificati dai concorrenti, oltre al punteggio riconosciuto in base alla loro quantità (max 10 punti - criterio quantitativo), riceveranno l'ulteriore premialità di 5 punti, laddove anche solo uno di essi sia stato reso nei confronti di soggetti analoghi alle società contraenti per il settore di attività (settore energia - criterio qualitativo).

Quesito n. 7 (11 novembre 2011):

Si richiede se, ai fini del punteggio di cui al paragr. 5 della lettera invito - “Criterio di aggiudicazione” - Offerta Tecnico - Organizzativa, lett. a (servizi di revisione e controllo contabile), gli “ulteriori 5 punti in caso di servizi svolti nei confronti di soggetti analoghi alle società contraenti per il settore di attività (settore energia)” siano correlati al numero di servizi svolti. Ad esempio, il concorrente che ha svolto n. 1 servizio nei confronti di soggetti analoghi alle società contraenti per il settore energia sarà aggiudicatario di 5 punti al pari del concorrente che ne presenta 5?

Risposta:

Sì, per il criterio qualitativo di cui alla risposta al quesito n. 6.

Quesito n. 8 (15 novembre 2011):

Si richiede se, in merito all’elenco dei principali servizi di controllo e revisione contabile, richiesto dalla lettera invito al punto 2 della busta B - Offerta Tecnico – Organizzativa, gli esercizi finanziari di riferimento sono quelli relativi ai destinatari dei servizi stessi.

Risposta:

Come è meglio precisato al paragrafo 5 della lettera invito, “Criterio di aggiudicazione” - Offerta Tecnico - Organizzativa, lett. a), gli ultimi tre esercizi finanziari da documentare per quanto concerne le esperienze pregresse maturate ai fini dell’attribuzione del punteggio, sono quelli dei concorrenti.